

Legge 8 Luglio 1904 - N. 381

relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'Acquedotto Pugliese

Art. 7. — E' vietato a chiunque d'introdursi circolare e fermarsi nelle zone e sulle opere dell'Acquedotto e sue dipendenze, nonchè di condurvi a pascolare bestiame di qualunque sorta o deporvi immondezze o qualsivoglia altro rifiuto o detrito.

Art. 8. — E' vietato in modo assoluto ed a chiunque :

a) di eseguire opere o fatti in prossimità del canale principale e sue diramazioni, capaci di arrestare il libero deflusso delle acque superficiali, producendo ristagno, o capaci di determinare franamenti di terreno ;

b) di alterare in qualunque modo la forma e la consistenza delle zone e degli argini dell'Acquedotto e farvi piantagioni sul piano e sulle scarpe ;

c) di fare piantagioni di alberi, smovimenti superficiali di terreno, depositi di materiali od altro a distanza minore di tre metri dal più vicino confine di proprietà dell'Acquedotto ;

d) di piantare siepi vive o morte e pali a distanza minore di un metro dal detto confine ;

e) di fare scavi e di eseguire fabbriche di qualunque materiale a distanza minore di dieci metri dal detto confine, salvo quanto è disposto nel successivo comma g) ;

f) di fare deposito di letame, concimi, calci, rifiuti, immondizie a distanza minore di metri 60 dall'asse dell'Acquedotto o tubulature libere di diramazioni secondarie, e di metri 20 se trattasi di tubulature metalliche ;

g) di impiantare stalle, porcili, letamai e qualunque fabbrica contenente materie luride a distanze minori di quelle indicate al precedente comma f).

Art. 9. — E' vietato a chiunque, senza permesso o licenza dello Stato e dell'Ente :

a) di praticare rilevati di salita o discesa dal corpo della zona e degli argini dell'Acquedotto e di costruire accessi in genere nel recinto dell'Acquedotto stesso ;

b) di compiere dentro la zona ed il recinto predetti, e loro attinenze, qualunque fatto atto od opera non compresi nei precedenti articoli 7 ed 8.

Art. 10. — Per le contravvenzioni alle norme contenute nella presente legge si procederà nei modi e forme stabiliti negli articoli 378 e 379 della Legge sui Lavori Pubblici.

I contravventori saranno puniti con pene di polizia e con ammende estensibili fino a L. 1000, salvo quanto sia in più stabilito dalle Leggi generali e speciali.